

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 380

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARNIGA e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1992

Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale
sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa
relativa all'imposizione fiscale sugli immobili

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'annoso problema della definizione di una autonomia impositiva degli enti locali che, come noto, lega in modo indissolubile il completamento dei principi di autonomia locale sanciti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, al risanamento della finanza pubblica, è stato al centro, nel corso della X legislatura, di un lungo e difficile lavoro di elaborazione e di sintesi svoltosi presso la Commissione finanze e tesoro del Senato.

I risultati di tale lavoro, racchiuso col testo che la Commissione finanze e tesoro presentò all'Assemblea nel giugno del 1991 (atto Senato nn. 88, 1895, 1903-A), sicuramente validi, ancorchè perfettibili, costituiscono una base dalla quale è opportuno prevedere le norme per la rapida ripresa dell'iniziativa legislativa.

Per tale ragione si ritiene opportuno riproporre nella sua integralità il testo della proposta unificata, uscita dall'esame congiunto di un disegno di legge presentato dal governo in accompagnamento alla legge finanziaria del 1990, e di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Il testo consta di soli otto articoli, e contiene ben sei deleghe al Governo, attuate le quali il volto della finanza locale dovrebbe risultare completamente rinnovato.

Prima di passare ad una rapidissima descrizione delle singole disposizioni è necessario esporre riepilogativamente l'elenco dei compiti che vengono demandati al Governo al fine di offrire una visione d'insieme della portata del provvedimento. Essi comprendono: l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) (articolo 1); l'istituzione dei contributi per opere pubbliche (articolo 2); la emanazione del testo unico sulle imposte e tasse comunali e provinciali (articolo 4); la emanazione di norme in materia di ordinamento finanzia-

rio, contabile e patrimoniale con successiva emanazione di un relativo testo unico anche ai fini gestionali (articolo 5); la emanazione di norme di riordino della contribuzione statale agli enti locali (articolo 6). Il provvedimento contiene, altresì, un principio particolarmente importante ai fini della futura produzione legislativa: viene infatti stabilito che, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, i principi posti dall'articolo 6, relativo al riordino della contribuzione statale, non potranno essere derogati - se non mediante espressa modificazione - da future leggi, conferendo con ciò a queste disposizioni il carattere della legge di principi e quindi della modificabilità solo in forza di espressa formula di revoca dei principi stessi.

L'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad emanare norme di riordino dell'imposizione fiscale sugli immobili in modo da assicurare il potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni attraverso la istituzione dell'imposta comunale immobiliare, denominata ICI; tali norme avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per provvedere ai numerosi adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 il Governo ha a disposizione dieci mesi di tempo ed è previsto che la emanazione del decreto legislativo sia preceduta dal parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, le quali dovranno esprimere tale parere entro il termine di sessanta giorni.

La formulazione dell'articolo 1, anche se riprende sostanzialmente lo schema contenuto nel disegno di legge n. 1895 proposto dal Governo nella X legislatura, recepisce suggerimenti e integrazioni via via emerse nel corso dell'esame della Commissione. I

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

punti che vengono toccati dalle disposizioni riguardano: a) l'istituzione dell'ICI; b) l'esclusione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi da fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR e la detrazione ai fini dell'IRPEF di 120.000 lire l'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; c) la soppressione dell'INVIM dal 1° gennaio 1993; d) la detrazione dell'ICI pagata dall'imposta di successione; e) l'applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie o catastali per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare ad abitazione dell'acquirente; f) la deducibilità del 50 per cento dell'ICI nella determinazione del reddito d'impresa, o di arti e professioni. L'articolo, infine, indica i criteri e le modalità con le quali procedere allo scambio di dati e di informazioni tra Ministero delle finanze ed enti locali.

Quanto alla parte delle disposizioni dell'articolo 1 che riguardano specificamente i criteri di delega al Governo per la istituzione dell'ICI, appare necessario richiamare sinteticamente i seguenti:

- 1) attribuzione della titolarità dell'imposta al comune in cui sono ubicati gli immobili;
- 2) assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- 3) determinazione della base imponibile distintamente per i fabbricati e le aree fabbricabili;
- 4) determinazione di una unica aliquota da parte del comune, in misura compresa tra il 3 ed il 5 per mille e attribuzione della facoltà di aumentare l'aliquota massima dello 0,5 per mille per le seconde case tenute a disposizione del proprietario, in aggiunta a quella di abitazione principale, per almeno sei mesi l'anno, ovverosia dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
- 5) periodicità dell'imposta per anni solari, con obbligazione tributaria annuale autonoma;
- 6) individuazione dei casi di esenzione dall'imposta, che riguardano, in particola-

re, i beni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, le costruzioni rurali e i fabbricati destinati ad attività di religione o di culto, o di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense;

7) indicazione dei casi di riduzione del 20 per cento e del 50 per cento dell'imposta;

8) previsione, per quanto concerne le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta, di una dichiarazione unica per tutti i beni posseduti nello stesso comune anche al fine di favorire il più ampio utilizzo delle potenzialità del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per rendere più efficiente il sistema di imposizione e riscossione e più efficace e agevole l'applicazione e l'accertamento del tributo da parte dell'ente titolare;

9) attribuzione della competenza in materia di controversie alle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

10) determinazione in 500.000 lire della pena pecuniaria massima per le infrazioni di carattere formale.

Particolarmente interessanti e innovative sono anche le disposizioni contenute nell'articolo 2 del testo proposto con le quali viene introdotto un nuovo tipo di tributo: il cosiddetto contributo comunale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

Questo nuovo strumento, messo a disposizione degli amministratori locali, sarà certamente destinato ad attenuare le polemiche ed i contrasti che hanno agitato negli ultimi anni il dibattito sugli indirizzi di politica degli investimenti. Con esso andranno a ricomporsi le contrapposte posizioni di coloro che sostenevano con forza la opportunità di limitare l'ambito delle spese di rivestimento degli enti locali alle opere legate al soddisfacimento dei soli bisogni pubblici primari - e che hanno orientato la stessa politica restrittiva della Cassa depositi e prestiti - e coloro che, viceversa, insistevano nel rivendicare la validità di un'ottica più avanzata del ruolo dell'ente locale, aperta a forme nuove di investimento locale e senza limitazioni settoriali,

finalizzate ad innalzare la qualità della vita e dell'ambiente locale e quindi valorizzare, attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, anche la proprietà e l'ambiente appartenenti ai privati.

La soluzione proposta mira a riconciliare le due tesi, attraverso l'affermazione del principio che è socialmente giusto ed economicamente conveniente che il comune si prodighi con ogni mezzo a migliorare l'*habitat* della collettività amministrata ma è altrettanto giusto che il beneficio di questi miglioramenti venga compensato con la partecipazione ai costi sostenuti da parte dei cittadini che maggiormente potranno avvantaggiarsene. La contribuzione prevista soddisfa un principio di equità non soltanto nei rapporti tra il privato e la pubblica Amministrazione ma anche tra privati che si trovano in posizione diversa per entità e qualità di infrastrutture accessibili e, per questa via, rende possibile la costituzione tra cittadino ed ente pubblico di un sistema di rapporti di controllo e partecipazione che finora non potevano esplicarsi.

Naturalmente, anche in questo caso, l'introduzione del nuovo tributo richiede un decreto legislativo che il Governo è delegato ad emanare entro il termine di dieci mesi. I criteri di delega che vengono individuati riguardano: le dimensioni degli investimenti assoggettabili a questo tipo di contribuzione, determinati in funzione della dimensione relativa dell'ente locale; le caratteristiche del soggetto passivo e le relative modalità di individuazione; la misura del contributo in ragione delle particolari condizioni del contribuente; i casi di esenzione; le modalità di versamento, liquidazione, accertamento e riscossione; le sanzioni e la disciplina del contenzioso.

Per questo primo corpo di disposizioni, facente capo agli articoli 1 e 2, che costituisce certamente la parte più innovativa e più attesa per le autonomie locali, il disegno di legge indica tempi di attuazione legislativa piuttosto stretti. I provvedimenti legislativi del Governo dovranno infatti - come si è già detto - essere emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Non meno attese, se non altro per la portata pratica che avranno nella vita amministrativa di tutti i giorni delle nostre amministrazioni locali, possono considerarsi le misure previste per dare un riassetto organico a tutta la complessa e talvolta farragginosa materia della finanza e della contabilità locale.

Non dobbiamo dimenticare che la disciplina legislativa in tale campo risente della perdurante precarietà degli istituti di finanza locale e della logica di emergenza che ha caratterizzato profondamente l'evoluzione dell'ordinamento degli enti locali con il sovrapporsi di disposizioni annuali congiunturali o strutturali ma per lo più provvisorie; si pensi alle strette connessioni tra politica finanziaria degli enti locali e finanza pubblica, tra politiche del pubblico impiego e assetto organico degli enti locali, così come alle implicazioni che nel quadro di una moderna e corretta impostazione della contabilità pubblica ha assunto l'assetto contabile e gestionale degli enti locali nell'ultimo decennio di legislazione.

Queste sono le principali ragioni storiche che hanno indotto il Parlamento a richiedere, attraverso la emanazione di appositi testi unici, un riordino della complessa normativa tuttora in vigore in materia finanziaria, contabile e patrimoniale. Ma la volontà di riordinamento espressa dal Parlamento non si esaurisce nella delega a compendiare in testi unici le norme esistenti. L'articolo 5 e l'articolo 6, infatti, prevedono poteri di normazione nuova nella materia dell'ordinamento contabile, finanziario e patrimoniale così come in quella della contribuzione statale, che ha rappresentato uno degli aspetti problematici più rilevanti tra quelli sorti, nel settore degli enti locali, a seguito della riforma del sistema tributario degli anni '70 e che continuerà a rimanere tale fintantoché non andranno a regime le disposizioni fiscali previste dal presente disegno di legge.

In questa prospettiva il disegno di legge delinea l'assetto dei trasferimenti erariali per il 1993, tenendo conto anche delle richieste e degli orientamenti espressi dalle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

associazioni più rappresentative degli interessi degli enti locali, e utilizzando allo scopo gli accantonamenti che la legge finanziaria di quest'anno ha appositamente riservato a questa finalità.

Per il 1994 e per gli anni successivi è espressamente previsto un nuovo intervento legislativo che dovrà tenere conto, nel regolare i meccanismi dei trasferimenti statali, del gettito della nuova imposta comunale immobiliare, in modo da assicurare un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie locali compreso tra il tasso programmato d'inflazione e quello di incremento del prodotto interno lordo.

Viene stabilito il principio che i trasferimenti erariali hanno lo scopo di assicurare il finanziamento dei servizi indispensabili degli enti locali e pertanto dovranno essere attribuiti secondo i criteri dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, che individua nei parametri della popolazione, del territorio e degli squilibri delle basi imponibili relative, i criteri di distribuzione perequativa.

Occorre infine rilevare che l'onere derivante dall'applicazione della nuova normativa viene valutato in 20.611.850 milioni di lire per il 1993, dei quali 957.000 milioni sono relativi alle minori entrate erariali che si stima di registrare a seguito della introduzione dell'autonomia impositiva.

In conclusione, appare necessario ribadire l'importanza di questo provvedimento. Peraltro il primato e la centralità dei problemi della finanza locale sono temi noti e cari alla sensibilità del Parlamento.

Sul piano strettamente politico si può affermare, senza tema di essere smentiti, che il progresso e lo sviluppo della società civile e del Paese passano attraverso lo sviluppo e la crescita armoniosa ed equilibrata della nostra realtà locale. È a livello locale che si sente maggiormente il peso della inefficienza e dell'abbandono dei servizi pubblici ed è quindi dalle istanze locali che potrà svilupparsi quel recupero di fiducia e di credibilità che una amministrazione democraticamente controllata deve sapere conquistare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino dell'imposizione fiscale sugli immobili ed al contestuale potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni, con l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione dell'ICI sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. A tal fine saranno previsti:

1) l'attribuzione della titolarità dell'imposta al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili;

2) l'assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) la determinazione del valore:

3.1) dei fabbricati, assumendo i valori posti a base per la determinazione degli estimi del catasto edilizio urbano conseguenti alla revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, ed alle successive revisioni. I valori delle unità immobiliari non ancora iscritte al catasto sono determinati comparativamente a quelli delle unità similari già iscritte;

3.2) delle aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, sulla base del valore venale in comune commercio; nei relativi procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato, se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizza-

zione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, nonchè nel caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino a quando il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato diventa atto all'uso cui è destinato o per il quale è comunque utilizzato;

4) la determinazione di un'aliquota unica da parte del comune, per gli immobili ubicati sul proprio territorio, in misura variante dal 3 al 5 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione; l'attribuzione della facoltà di aumentare l'aliquota massima o dello 0,50 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale e tenute a propria disposizione per almeno sei mesi nel corso dell'anno, ovvero dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

5) la periodicità dell'imposta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;

6) la esenzione dall'imposta per:

6.1) lo Stato; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, limitatamente ai beni immobili ubicati nel territorio di rispettiva competenza e destinati ai compiti istituzionali dell'ente;

6.2) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

6.3) i fabbricati destinati ad attività di religione o di culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

6.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

6.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione

dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

6.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

6.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

6.8) i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, o, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati;

7) la riduzione del 20 per cento dell'imposta:

7.1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;

7.2) per le unità immobiliari, diverse da quella di cui al n. 7.1), per le quali è stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla data di scadenza dell'esenzione;

8) la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati o le unità immobiliari in precarie condizioni di conservazione che siano stati dichiarati inagibili o inabitabili e che non vengano, di fatto, utilizzati;

9) l'accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, mediante: dichiarazione da parte del soggetto passivo, unica per tutti gli immobili da lui posseduti nello stesso comune, compatibile con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria; riscossione della imposta o tramite versamento diretto o tramite ruolo; attività di controllo, di liquidazione, di riscontro dei versamenti eseguiti, di accertamento in rettifica o di ufficio, a cura del comune avvalendosi anche del sistema informativo dell'anagrafe tributaria; riscossione coattiva tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione, in unica soluzione, entro congrui termini di decadenza non superiori a

cinque anni. Può essere disposto che la riscossione ordinaria dell'imposta avvenga mediante ruolo, avvalendosi dei dati a disposizione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, anche al fine di limitare gli obblighi formali a carico dei contribuenti;

10) la devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

11) la determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione;

12) la determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 500.000 per le infrazioni di carattere formale;

b) esclusione dei redditi dominicali dei terreni di cui al n. 3.2) della lettera *a)* e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR, nonchè detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo fisso di lire 120.000, rapportato al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno, fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che concorre alla formazione del reddito complessivo;

c) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). Tuttavia ne sarà prevista l'applicazione successivamente al 31 dicembre 1992 nei casi in cui i presupposti dell'imposizione si sono verificati sino a tale data; sarà altresì prevista l'applicazione successivamente al 31 dicembre 1992 della predetta imposta, con le aliquote massime e la acquisizione del relativo gettito all'erario dello Stato:

1) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sull'incremento di valore maturato fino al

31 dicembre 1992 quando i presupposti dell'imposizione si verificano successivamente alla predetta data ma non oltre dieci anni;

2) ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto n. 643 del 1972, sull'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 se il decennio non è ancora compiuto a tale data, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio;

d) detrazione dall'imposta sulle successioni dell'ICI corrisposta negli ultimi cinque anni, antecedenti al decesso, per gli immobili compresi nell'attivo ereditario, relativamente alle successioni in favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle;

e) applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o della aliquota, corrispondente alla stessa misura, per l'imposta di registro, nonché applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare dall'acquirente a propria abitazione principale;

f) deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata nella determinazione del reddito di impresa o di arti e professioni agli effetti delle imposte erariali sul reddito; deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata dal reddito complessivo, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, agli effetti dell'IRPEF.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) saranno stabilite le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria, attraverso gli uffici tecnici erariali, mette a disposizione dei comuni, entro il 31 gennaio 1993, copia completa, preferibilmente su supporto informatico, dei dati catastali relativi a ciascuno di essi e dei successivi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nello stesso decreto sarà altresì prevista la possibilità di porre a disposizione dei comuni le informazioni contenute nelle banche dati relative al

catasto, compatibilmente con la loro progressiva realizzazione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, altresì, le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria dovrà porre a disposizione dei contribuenti, per ciascuna unità immobiliare urbana, oltre all'estimo catastale, il valore posto a base per la sua determinazione.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette alla istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni possono applicare contributi per la realizzazione di opere pubbliche il cui costo, per ciascuna opera, non sia inferiore ai seguenti importi: lire 100 milioni, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; lire 200 milioni, per quelli con popolazione oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti; lire 500 milioni, per quelli con popolazione oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti; lire un miliardo per quelli con popolazione oltre 500.000 abitanti. Agli effetti di detta classificazione, si assume la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di applicazione del contributo. In ogni caso, l'ammontare complessivo del contributo non può superare il 50 per cento del costo dell'opera risultante dal bilancio preventivo e il relativo gettito, da acquisire antecedentemente all'inizio dell'opera, deve essere destinato alla realizzazione dell'opera stessa;

b) sono tenuti al pagamento del contributo coloro che, a qualsiasi titolo, possiedono o detengono immobili destinati ad abitazione in zone del territorio comunale, individuate con apposite delibere, che, per le loro caratteristiche e la loro ubicazione ovvero per la natura e la funzionalità dell'opera pubblica, traggano dalla realizzazione dell'opera stessa specifico vantaggio; sarà previsto il diritto di rivalsa, nei limiti del 50 per cento del contributo pagato, a

favore dell'inquilino nei confronti del proprietario dell'unità abitativa;

c) la misura del contributo sarà graduata in relazione a classi di superficie abitativa a ciascuna delle quali sarà correlato un numero medio di occupanti sulla base di un indice di affollamento pari a 40 metri quadrati, o frazione di questi, per persona; se il numero degli occupanti è superiore o inferiore a tale media, la detta misura sarà, rispettivamente, aumentata o ridotta del 10 per cento per ogni occupante in più od in meno; in ogni caso, la misura del contributo non potrà essere superiore a lire 500.000 per unità abitativa con riferimento ad ogni singola opera;

d) sarà prevista l'esenzione dal contributo per i soggetti aventi diritto, in funzione del reddito, alla esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie secondo le disposizioni vigenti, ;

e) il versamento del contributo sarà effettuato mediante appositi bollettini di conto corrente postale; l'attività di liquidazione ed accertamento da parte del comune sarà disciplinata in analogia a quanto già stabilito in materia di imposta per i servizi comunali; la riscossione coattiva sarà affidata al Servizio centrale della riscossione;

f) la soprattassa per l'omesso, parziale o tardivo versamento del contributo sarà pari al doppio dell'ammontare del contributo non versato o tardivamente versato; la soprattassa sarà ridotta al 20 per cento se il ritardo non supera i cinque giorni; per le infrazioni di carattere formale saranno determinate pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000;

g) il contenzioso sarà disciplinato secondo le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1; 2; 5, comma 1, e 6 saranno adottate entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, emanati su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, ed avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, in armonia con i principi della contabilità generale dello Stato e della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenendo conto delle esigenze dell'informatizzazione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente l'ordinamento finanziario, contabile e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane

e dei consorzi fra detti enti. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Consiglio di Stato. Nell'elaborazione del testo unico saranno sentiti i pareri dell'ANCI, dell'Unione nazionale delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino della contribuzione statale in favore delle province, dei comuni e delle comunità montane, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'anno 1993 il complesso dei contributi erariali di parte corrente dovuto alle province, ai comuni e alle comunità montane è determinato in misura tale da assicurare agli enti locali un ammontare complessivo di risorse pari ai trasferimenti erariali correnti attribuiti per l'anno 1992, incrementati del 4, 5 per cento. L'ammontare complessivo di dette risorse è costituito dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'ICI con l'aliquota minima del 3 per mille e dalle entrate dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonché dai trasferimenti erariali correnti, con deduzione della minore entrata dell'INVIM per i comuni;

b) per l'anno 1993 deve essere istituito un fondo ordinario, complessivamente pari al volume dei trasferimenti correnti determinato ai sensi della lettera a) e finalizzato al finanziamento dei servizi indispensabili di province, comuni e comunità montane. Le complessive risorse del fondo ordinario sono ripartite tra le province e le comunità montane in misura tale da assicurare risorse corrispondenti alle dotazioni ordinarie e perequative del 1992 incrementate

del 4, 5 per cento; sono altresì ripartite tra i comuni in misura tale da assicurare risorse corrispondenti alle dotazioni ordinarie e perequative del 1992 incrementate del 4,5 per cento, con successiva deduzione delle entrate derivanti dall'applicazione dell'ICI al 3 per mille, dell'addizionale energetica di cui alla lettera a) e con aumento della minore entrata dell'INVIM. Per i comuni per i quali il provento dell'ICI è talmente elevato da non consentire la detrazione dai trasferimenti erariali, la parte eccedente è considerata erariale e deve essere versata allo Stato, ovvero compensata d'ufficio con altri contributi erariali corrisposti sia a titolo corrente che in conto capitale. Sono conservati, per il 1993, in attesa di successiva incorporazione, i contributi dello Stato, a titolo diverso da quello ordinario e perequativo, finanziati con gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente;

c) per l'anno 1993 deve essere riservata una quota per i comuni dissestati, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 8 dello stesso articolo 25;

d) per l'anno 1993 l'attribuzione dei contributi in conto capitale e l'attribuzione dei contributi ordinari alle comunità montane, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, devono essere disposte con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana, unificando in unico stanziamento tutti i contributi correnti;

e) determinazione delle modalità per l'acquisizione delle certificazioni di preventivo e di consuntivo, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e fissazione di sanzione dilatoria di parte del contributo ordinario;

f) fissazione delle sanzioni, consistenti nella perdita di parte del contributo ordinario o perequativo, per gli enti inadempienti all'obbligo di copertura del costo dei servizi.

2. Per l'anno 1994 e per gli anni successivi si provvederà, con apposito provvedi-

mento legislativo, a disciplinare la contribuzione statale in favore delle province, dei comuni e delle comunità montane secondo i criteri che, tenendo anche conto delle entrate derivanti dall'ICI con l'aliquota minima del 3 per mille e della perdita di gettito dell'INVIM, assicurino un incremento complessivo delle votazioni finanziarie rispetto all'esercizio precedente, non inferiore alla misura del tasso programmato di inflazione e non superiore all'incremento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. La contribuzione erariale dovrà essere finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili degli enti locali e dovrà essere attribuita tenendo conto, con idonei parametri obiettivi e secondo i principi stabiliti dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la parte ordinaria, della popolazione con le sue componenti significative per i rispettivi servizi, del territorio con le sue caratteristiche e delle condizioni socio-economiche nonchè, per la parte perequativa, degli squilibri delle basi imponibili esistenti e dello sforzo fiscale.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente articolo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Gli interventi previsti dal presente articolo esauriscono il concorso dello Stato nel finanziamento ordinario dei bilanci locali.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.611.850 milioni per l'anno 1993 - di cui lire 957.000 milioni relative alle minori entrate erariali derivanti dall'ampliamento dell'autonomia impositiva locale - si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 18.871.850 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 140.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento: «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.